



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64

OGGETTO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO SIG. B.E. - I.C.I. ANNO 2011.

L'anno **2018** addì **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente	Assente
X	
X	
X	

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) PASSARIN VINCENZINO | SINDACO |
| 2) NALIN ALESSIA MARTINA | ASSESSORE |
| 3) OCCHIALI ENRICO | ASSESSORE |

Partecipa all'adunanza il Dr. **TOMMASO D'ACUNZO** in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. **VINCENZINO PASSARIN** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

- Deliberazione meramente esecutiva
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso ricorso in appello Sig. B. E. - I.C.I. anno 2011.

PREMESSO che in data 16.12.2016 è stato notificato al Sig. B. E. avviso di accertamento I.C.I. anno 2011, ns. prot. n. 5032 del 15.12.2016;

PRESO ATTO che contro il predetto avviso il contribuente nei termini consentiti dalla legge ha contestato l'avviso di accertamento predetto presentando ricorso ns. prot. n. 717 del 17.02.2017 da depositare dinnanzi la Commissione Tributaria di Verona;

EVIDENZIATO che la Sez. n. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona con sentenza n. 59/2018 del 06.02.2018 depositata il 27.02.2018 ha accolto il ricorso n. 349/2017 limitatamente alle unità individuate come collabenti e con rigetto del resto;

PRESO ATTO che in data 21.09.2018 è pervenuto a questo Comune, mediante consegna a mano, l'atto di appello protocollato agli atti ns. prot. n. 4093 da parte del Sig. B. E., da depositare presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia;

DATO ATTO che:

- il contenzioso tributario con il Sig. B. E. si protrae dall'anno d'imposta 2005, primo anno a decorrere dal quale l'ufficio tributi ha notificato avvisi di accertamento relativi alla medesima pretesa fiscale e contro i quali avvisi il contribuente ha sistematicamente proposto ricorso;
- dalla lettura delle Sentenze susseguites relative alle annualità d'imposta dal 2005 al 2010, ed attenendosi anche al solo secondo grado di giudizio, si evince che il giudice tributario aveva costantemente confermato la sussistenza del presupposto d'imposta così come accertato dall'ente impositore ovvero la correttezza della qualificazione del complesso immobiliare quale "AREA EDIFICABILE" e la corrispondente fondatezza dell'obbligo di versamento dell'imposta a tale titolo;
- avverso le Sentenze della Commissione Tributaria Regionale n. 94/15/13 del 24.06.2016 per l'annualità 2005 e n. 94/15/13 del 24.06.2013 per l'annualità 2006, il contribuente è ricorso per Cassazione la quale si è pronunciata con Ordinanza n. 7653 del 08.02.2018, depositata in data 28.03.2018;
- si è consolidato recentissimamente un orientamento giurisprudenziale di legittimità sulle unità collabenti, per le quali si è esclusa, la tassazione sia del fabbricato perché improduttivo di reddito, sia dell'area d'insistenza perché già edificata (Cass. 30 ottobre 2017, n. 25774; Cass. 19 luglio 2017, n. 23801; Cass. 19 luglio 2017, n. 17815);

VISTA l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7653 del 08/02/2018, la quale afferma testualmente che "il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quanto l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile";

EVIDENZIATO che la predetta Ordinanza ha accolto il ricorso del contribuente cassando le sentenze impugnate e annullando gli avvisi di accertamento ICI 2005 e 2006;

RITENUTO che la costituzione in giudizio si rende opportuna per le seguenti motivazioni:

- 1) essendo ragionevole ipotizzare un elevato rischio di soccombenza in appello, in virtù del pronunciamento della Cassazione, sopra richiamato da parte della Commissione Tributaria Regionale, è necessario valutare la richiesta di cessazione della materia del contendere in fase di costituzione;
- 2) di mantenere un comportamento processuale tendente ad evitare condanna alle spese di giudizio, che sarebbero più elevate in caso di non costituzione in giudizio;

SI PROPONE

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente, avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia di cui all'art. 4,c.2 D. Lgs. 546 del 1992, avverso il ricorso in appello promosso innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, presentato dal Sig. B. E. in materia di Imposta comunale sugli immobili;
2. DI DARE ATTO che la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, giusta previsione dello Statuto Comunale, il quale si avvarrà per l'assistenza tecnica del responsabile dei servizi finanziari dr.ssa Patrizia Sartori e potrà ad essa delegare anche la rappresentanza in giudizio, senza oneri a carico dell'Ente;
3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Dr.ssa Patrizia Sartori per gli adempimenti e valutazioni di competenza;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso ricorso in appello Sig. B. E. - I.C.I. anno 2011.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

• **In ordine alla regolarità tecnica:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to *PASSARIN VINCENZINO*

data parere: 30/10/2018

• **In ordine alla regolarità contabile:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to *SARTORI dr.ssa PATRIZIA*

data parere: 30/10/2018

• **Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

data parere:

- Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to *VINCENZINO PASSARIN*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DR. TOMMASO D'ACUNZO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 500

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 05/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to *Alessandra Guerzoni*

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 05/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DR. TOMMASO D'ACUNZO*